

## Compensi dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti

*T.A.R. Lazio, Sez. V bis, sentenza n. 14327/2026, depositata il 19 agosto 2026*

### In sintesi

Le tariffe che regolano i compensi dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti sono ferme al 2002, benché la legge imponga di aggiornarle all'inflazione ogni tre anni.

A questo si aggiunge una seconda regola: quando la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso viene ulteriormente ridotto — di un terzo nel processo penale, della metà nel civile. Ne risulta un importo calcolato su tariffe di ventiquattro anni fa e poi tagliato: una doppia penalizzazione.

Su questo secondo punto la Corte costituzionale è già intervenuta quattro volte, con lo stesso ragionamento: la riduzione non è illegittima in sé, ma non può essere applicata finché le tariffe non vengono aggiornate. Se l'amministrazione non fa il proprio dovere, non può essere il professionista a pagarne il conto due volte. È la parte immediatamente utilizzabile: chi ha subito la decurtazione in un caso di patrocinio a spese dello Stato ha titolo per contestarla.

Sul primo punto — il blocco delle tariffe — la Corte, con la sentenza n. 89 del 2020, ha detto che il problema non sta nella legge, che è chiara nell'imporre l'aggiornamento, ma nell'inerzia dei Ministeri; e ha indicato il rimedio: il ricorso al giudice amministrativo contro il silenzio della pubblica amministrazione.

L'Ordine degli Ingegneri di Genova ha seguito quella strada e ha vinto: il 19 agosto 2026 il T.A.R. del Lazio ha stabilito che i due Ministeri devono provvedere entro 120 giorni.

**Due avvertenze.** Il TAR ha imposto di provvedere, non ha stabilito di quanto: l'aumento del 60,1% di cui si legge è la cifra chiesta dall'Ordine ricorrente, non un dato accertato dal giudice. E la sentenza è di primo grado. Fino all'adozione del decreto ministeriale restano applicabili le tabelle del 2002.

### 1. Il quadro normativo

I compensi spettanti agli ausiliari del magistrato — consulenti tecnici d'ufficio, periti, interpreti e traduttori — sono determinati dal decreto ministeriale 30 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2002, n. 182.

L'art. 54 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 stabilisce che la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo «è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

È questa la norma che impone l'aggiornamento ISTAT. Dal 2002 non è stato adottato alcun decreto di adeguamento.

### 2. Le pronunce della Corte costituzionale

**Sulla natura dell'obbligo.** Con la sentenza n. 89, depositata il 15 maggio 2020, la Corte ha dichiarato non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Torino sull'art. 4 della legge n. 319/1980 e sugli artt. 50 e 54 del d.P.R. 115/2002, affermando però che l'art. 54 «non condiziona più l'adeguamento a una valutazione dell'amministrazione, bensì impone alla stessa di effettuarlo periodicamente», prevedendo «che i parametri remunerativi siano aggiornati (debbano, perciò, esserlo) con cadenza triennale». Ha aggiunto che il mancato adeguamento «è dipeso da omissioni amministrative, non risolvibili attraverso un intervento del giudice delle leggi, ma con “altri rimedi”, tra i quali, ora, ben può indicarsi lo strumento del ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, regolato dall'art. 117 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104».

**Sulle riduzioni nel patrocinio a spese dello Stato.** Quattro pronunce, con dispositivo di identica formulazione, hanno dichiarato illegittime le riduzioni dei compensi in quanto operanti su previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54:

- processo penale, art. 106-bis d.P.R. 115/2002 (riduzione di un terzo): sentenza n. 192, depositata il 24 settembre 2015, per l'ausiliario del magistrato; sentenza n. 178, depositata il 13 luglio 2017, per il consulente tecnico di parte;
- processo civile, art. 130 d.P.R. 115/2002 (riduzione della metà): sentenza n. 166, depositata il 1° luglio 2022, per l'ausiliario del magistrato; sentenza n. 179, depositata il 2 dicembre 2025, per il consulente tecnico di parte.

In tutti i casi la declaratoria di illegittimità è circoscritta all'ipotesi in cui le tariffe non siano adeguate: è dunque il perdurante inadempimento dei Ministeri a rendere inapplicabile la riduzione.

### 3. La sentenza del TAR Lazio

Il 4 marzo 2025 l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova ha presentato al Ministero della Giustizia e al Ministero dell'Economia e delle Finanze una formale istanza di adeguamento ai sensi dell'art. 54, quantificando in via di allegazione un incremento del 60,1% per il periodo agosto 1999 – agosto 2023. Non avendo ricevuto risposta, ha proposto ricorso avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo, notificato il 2 febbraio 2026.

Con sentenza n. 14327/2026, depositata il 19 agosto 2026, il T.A.R. per il Lazio, Sezione Quinta Bis, ha accolto il ricorso. Il Collegio ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, qualificando la posizione dell'Ordine come interesse legittimo, e ha affermato che, a prescindere dall'istanza, l'Amministrazione avrebbe comunque dovuto procedere d'ufficio all'adeguamento.

Il dispositivo impone ai due Ministeri di provvedere di concerto entro 120 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, rispondendo all'istanza previa acquisizione delle certificazioni di calcolo dell'ISTAT ovvero adeguando direttamente la misura degli onorari, tenendo conto in entrambi i casi che per le vacanze successive alla prima la rideterminazione non può essere inferiore a quella stabilita per la prima vacanza. In caso di perdurante inerzia è nominato sin d'ora commissario ad acta il Direttore della Direzione centrale affari giuridici e legali dell'ISTAT, che dovrà provvedere nei successivi 90 giorni. Le spese di lite sono state compensate.

### 4. I limiti della pronuncia

- **La percentuale del 60,1% non è stata accertata dal giudice:** è un dato di allegazione dell'Ordine ricorrente. Coerentemente con quanto affermato in punto di giurisdizione, la misura dell'adeguamento resta area di apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione.
- **La sentenza è di primo grado** e appellabile innanzi al Consiglio di Stato. L'eventuale appello non sospende di per sé l'esecutività della sentenza, salvo che il Consiglio di Stato disponga diversamente su apposita istanza.
- **Gli effetti diretti sono fra le parti del giudizio.** L'efficacia generale si produrrà con il decreto ministeriale di adeguamento, che avrà natura di atto a contenuto generale. Non è previsto alcun effetto retroattivo sugli incarichi già liquidati.
- **Non è titolo per una maggiore liquidazione.** Fino all'adozione del decreto restano applicabili le tabelle del 2002: è la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 89/2020, ad aver escluso che l'omissione amministrativa possa essere colmata dal giudice della liquidazione.

### 5. Cosa il socio può utilizzare già oggi

**Patrocinio a spese dello Stato.** Alla luce delle quattro pronunce richiamate al punto 2, le riduzioni previste dagli artt. 106-bis e 130 del d.P.R. 115/2002 non possono essere applicate ai compensi degli ausiliari del magistrato e dei

consulenti tecnici di parte finché le tariffe non sono adeguate ai sensi dell'art. 54. È opportuno verificare i decreti di liquidazione ricevuti in questi casi.

**Aumento degli onorari.** L'art. 52 del d.P.R. 115/2002 consente l'aumento degli onorari fino al doppio per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà. La giurisprudenza di legittimità richiede una motivazione specifica e congrua: la richiesta va documentata analiticamente già nella relazione e nell'istanza di liquidazione.

**Termine per opporsi al decreto di liquidazione.** Con circolare del 24 luglio 2026 (prot. m\_dg.DAG.25/07/2026.0153182.U) il Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari interni ha chiarito che l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. 115/2002 avverso il decreto di pagamento, sia nei giudizi civili sia in quelli penali, si propone nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento (art. 325 c.p.c.); in mancanza di notifica, l'opposizione può essere proposta entro il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione del decreto (art. 327 c.p.c.). Non è più la comunicazione di cancelleria a far decorrere il termine. Il rito applicabile è quello semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies e seguenti c.p.c. per i giudizi di opposizione iscritti a ruolo dal 28 febbraio 2023, a prescindere dalla data del decreto impugnato. Si tratta di un atto interpretativo, che orienta gli uffici giudiziari ma non vincola il giudice.

## 6. Il termine di decadenza

A prescindere da ogni questione tariffaria, l'art. 71 del d.P.R. 115/2002 stabilisce che la domanda di liquidazione delle spettanze dell'ausiliario del magistrato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cento giorni dal compimento delle operazioni. È il termine che più frequentemente determina la perdita del diritto al compenso.

## 7. L'iniziativa di INARSIND

INARSIND presenterà ai due Ministeri una propria istanza formale di avvio del procedimento di adeguamento ai sensi dell'art. 2 della legge 241/1990. L'istanza si fonda direttamente sull'obbligo posto dall'art. 54 e resta quindi efficace a prescindere dall'esito dell'eventuale appello sulla sentenza genovese.

I soci che operano stabilmente come consulenti tecnici d'ufficio o periti sono invitati a segnalare alla Segreteria le liquidazioni ricevute negli ultimi ventiquattro mesi, con particolare riguardo ai casi di patrocinio a spese dello Stato e ai dinieghi di applicazione dell'art. 52. La raccolta di dati concreti è il presupposto per sostenere l'iniziativa nelle sedi competenti.